



Provincia di Ascoli Piceno

SINTESI DELL'ART. 142 CODICE DELLA STRADA

SANZIONI in vigore dal 1° gennaio 2019 introdotte dal DM del 27/12/2018
(GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018)

Art. 142 - Codice della Strada - Sintesi Sanzioni							
COMMA VIOLATO	SUPERAMENTO LIMITI DI VELOCITA'	IMPORTO SANZIONE				PUNTI DECURTATI	SANZIONE ACCESSORIA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
		VIOLAZIONE COMMESSA DALLE 07:00 ALLE 22:00		VIOLAZIONE COMMESSA DALLE 22:01 ALLE 06:59*			
		DAL 6° AL 60mo GIORNO DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	ENTRO IL 5° GIORNO DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	DAL 6° AL 60mo GIORNO DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	ENTRO IL 5° GIORNO DALLA NOTIFICA DEL VERBALE		
7	da 0 a 10 km/h	€ 42,00	€ 29,40	€ 56,00	€ 39,20	0	NO
8	da 10 a 40 km/h	€ 173,00	€ 121,10	€ 230,67	€ 161,47	3	NO
9	da 40 a 60 km/h	€ 544,00	NON AMMESSA	€ 725,33	NON AMMESSA	6	da 1 a 3 mesi
9-bis	oltre 60 km/h	€ 847,00	NON AMMESSA	€ 1.129,33	NON AMMESSA	10	da 6 a 12 mesi

Qualora la violazione sia commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati

* Ai sensi dell'art. 195 e 2bis CdS l'importo della sanzione per le violazioni commesse dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00 è aumentato di un terzo

Ai sensi dell'art. 142 e 11 CdS se la violazione è commessa alla guida di alcune tipologie di veicoli (ad es: autocarri di massa superiore alle 3,5 T, autotreni, autobus) la sanzione pecuniaria ed accessoria è raddoppiata

Ai sensi dell'art. 142 c. 12: quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi; quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente